



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1779**

Prot. n. S110/af

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modalità attuative transitorie punto A.8) Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010: modifica allegato 2) della deliberazione n. 1282 di data 28 maggio 2010.

Il giorno **30 Luglio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010, sottoscritto in data 30 ottobre 2009, detta le modalità di sostegno finanziario dell'attività di investimento degli Enti Locali da parte della Provincia. Tali modalità si collocano in un quadro istituzionale e normativo complesso, che vede la graduale istituzione delle Comunità previste dalla Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e che non può pertanto prescindere dalla necessità di individuare strumenti coerenti con l'impostazione della disciplina in materia di finanza locale data dalla Legge di riforma istituzionale, delineata dal comma 8 dell'articolo 24 della L.P. 3/2006 testé citata.

Tale norma prevede, in particolare, l'istituzione di un Fondo unico – ripartito per territorio – per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità sia quelli di interesse specifico di singoli Enti locali.

Con deliberazione n. 1282 di data 28 maggio 2010 la Giunta provinciale ha disposto, a valere sul Fondo unico in parola, una prima disponibilità di un ammontare complessivo pari a 50 milioni di Euro e destinato per 40 milioni di euro alla programmazione degli investimenti dei Comuni già rinnovati nel corso del 2009 e per la restante quota alle esigenze d'investimento legate all'attività delle Comunità istituite.

Pertanto con il provvedimento testé citato sono stati approvati i criteri di ammissione a finanziamento sia a favore dei Comuni già rinnovati e operativi sia delle Comunità.

In particolare l'allegato n. 2) alla deliberazione n. 1282/2010 prevede tre tipologie di Comunità che possono accedere al finanziamento a valere sul Fondo in parola:

- a) Comunità che risultano costituite per le quali non vi è corrispondenza territoriale con il Comprensorio di originaria appartenenza;
- b) Comunità costituite per le quali non è stato ancora approvato il decreto di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13, della L.P. 3/2006 e s.m.;
- c) Comunità costituite per le quali è stato approvato il decreto di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13, della L.P. 3/2006 e s.m.

I criteri di ammissione a finanziamento per le Comunità di cui ai precedenti punti b) e c) prevedono, tra l'altro, che la relazione illustrativa, che dovrà essere inviata a corredo dell'istanza di finanziamento, deve evidenziare la coerenza dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici vigenti stabilendo che qualora si rendesse necessaria una variante/deroga agli stessi, il relativo procedimento debba essere attivato entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento, ossia entro il 30 luglio 2010.

Il Consiglio delle Autonomie con nota prot. n. 509 di data 26 luglio 2010 ha fatto presente di aver deliberato, nella seduta del 23 luglio u.s., di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento una modifica dell'allegato 2) alla deliberazione n. 1282/2010, relativamente alla parte concernente la coerenza urbanistica dell'intervento proposto. Tale richiesta prevede di modificare la disposizione richiamata al paragrafo precedente nel seguente modo:

- prevedere che “nel caso di variante/deroga, il relativo procedimento debba essere attivato entro sessanta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento” anziché entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento;
- inserire un nuovo periodo che preveda “nel caso di variante/deroga la relativa istanza di finanziamento è comunque istruita, anche nel caso di assenza del relativo provvedimento, e la connessa spesa, se del caso, ritenuta ammissibile, ammessa e finanziata; qualora entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della domanda di finanziamento, non risulti avviato il procedimento di variante/deroga agli strumenti urbanistici, è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi all’Ente interessato”.

Preso atto delle necessità di intervenire urgentemente prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di finanziamento, ossia entro il 30 luglio 2010, si propone di accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio delle Autonomie nella considerazione che le singole Comunità non sono in grado, nel caso di opere e/o interventi da loro proposti subordinati a varianti/deroghe ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, di avviare autonomamente i relativi procedimenti necessitando gli stessi dell’espressione in merito da parte del competente organo del Comune ove verrà realizzata l’opera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.;
- vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.;
- vista la richiesta del Consiglio delle Autonomie di data 26 luglio 2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di modificare ed integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’allegato 2) della deliberazione n. 1282 di data 28 maggio 2010, relativamente ai criteri di ammissione a finanziamento valevoli sia per le Comunità costituite per le quali non è stato ancora approvato il decreto di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 13, della L.P. 3/2006 e s.m. sia per quelle costituite per le quali è già stato approvato il decreto di trasferimento delle funzioni, prevedendo, in relazione alla coerenza dell’intervento proposto con gli strumenti urbanistici vigenti, che “qualora si rendesse necessaria una variante/deroga si richiede che, entro sessanta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di finanziamento, il relativo procedimento sia stato attivato. L’istanza di finanziamento avanzata per opere/interventi subordinati a varianti/deroghe è comunque istruita, anche nel caso di assenza del relativo provvedimento, e la connessa spesa, se del caso, ritenuta

ammissibile, ammessa e finanziata; qualora entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della domanda di finanziamento, non risulti avviato il procedimento di variante/deroga agli strumenti urbanistici, è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi all'Ente interessato”.

MTP